

notevolmente e in modo duraturo la potenza produttiva di un fondo, voi dovete dare il mezzo perchè questa modificazione si riproduca nel catasto.

La Commissione, a suo avviso, ci ha dato questo mezzo, quando è venuta a proporre il rimedio speciale di un disegno di legge volta per volta che un disastro si verifichi.

Ma, per verità, questo è uno zuccherino troppo insipido perchè noi ce ne possiamo appagare. Si sapeva bene che quando il Parlamento voglia provvedere con un disegno di legge agli effetti di qualche disastro che assume indole generale, esso ne ha piena facoltà, anche quando la Commissione non gliela avesse riservata con questo articolo di legge. E se si è voluto soltanto far sapere alle popolazioni che c'è questo mezzo per liberarsi di certi danni permanenti derivanti da casi fortuiti, si è dimenticato che esse sanno che il Parlamento può fare, quando occorra, una legge speciale. Vi sono tanti esempi di disastri, ai quali si è provveduto con leggi speciali; figurarsi se occorre una dichiarazione di questo genere nella legge, per far più noto questo sistema!

Per modo che tolta di mezzo questa parvenza, questa lustra, resta la sostanza della cosa. Noi non possiamo appagarci che nella legislazione catastale del nostro paese non ci sia altra valvola di sicurezza per i casi fortuiti che deteriorano in modo permanente i fondi, se non di ricorrere ad una legge speciale; e desideriamo invece che nella legge presente ci sia qualche disposizione che dia i mezzi ed appresti i rimedi opportuni, per i quali, verificandosi il deterioramento stabile della potenza produttiva del suolo, per accidenti inopinati, si abbia una diminuzione di imposta corrispondente alla scemata forza produttiva.

Laonde riepilogando il mio concetto, dico che sebbene l'emendamento proposto da me e da altri onorevoli colleghi sia ispirato allo stesso concetto di quello presentato dall'onorevole Spirito, tuttavia, sembrandomi che quest'ultimo emendamento, con una formola più esatta e più comprensiva, da una parte esprima meglio il concetto e dall'altra sia applicabile indistintamente così alle regioni vulcaniche che alle alpine, così al sud come al nord, io ritiro il mio emendamento e mi unisco a quello dell'onorevole Spirito.

Ma qualche cosa bisogna pur fare, o signori; altrimenti voi non venite a sciogliere equamente quella promessa, a cui vi siete impegnati coll'articolo 14. Perocchè, rammentatevi che coll'articolo 14 avete fatta una giusta parte ai rischi i quali colpiscono presumibilmente il prodotto del

fondo, con riserva di provvedere nell'articolo 36 a quei rischi i quali colpiscono la potenza stessa produttiva del fondo. Vedete bene che, senza qualche temperamento, senza uno di questi emendamenti, la promessa non sarebbe mantenuta, perchè dei danni che colpiscono permanentemente la potenza produttiva del fondo non si terrebbe conto in alcuna maniera.

Quindi prego la Commissione di voler portare la sua attenzione sopra un argomento che bene vale la pena.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Spirito.

**Spirito.** Io mi trovo nella condizione di avere presentata una proposta, la quale è stata svolta già dai precedenti oratori, cioè dagli onorevoli Parpaglia, Romeo, e specialmente dall'onorevole Fusco, il quale ha fatto intera adesione al mio emendamento.

Io posso, quindi, fare a meno di trattenere la Camera più oltre intorno alla proposta medesima, e solamente mi permetterò di meglio spiegare il concetto a cui la mia proposta s'informa; proposta che, in sostanza, è stata creduta giusta anche dalla Commissione, la quale però non ha voluto seguirla fino al giusto suo limite.

Difatti, voi potete, o signori, avere casi straordinari di disastri, casi di forza maggiore, come dice l'articolo nuovamente formulato dalla Commissione, i quali non distruggano interamente od in parte il fondo stesso; non distruggano neppure tutta la potenza produttiva di questo fondo, ma solamente distruggano in gran parte questa potenza produttiva.

Figuriamoci, ad esempio, che il nuovo catasto stabilisca quattro o cinque classi di terreni in Italia; e supponiamo che un fondo che, alla formazione del catasto, era considerato di prima classe, per effetto di uno di questi casi straordinari, abbia diminuita di molto la sua potenza produttiva, in modo da scendere dalla prima alla terza, alla quarta, all'ultima classe. Quando ciò avvenisse, io domando: con qual sentimento di giustizia vi presenterete al possessore di quel fondo per domandargli, durante 20, 30 o 50 anni l'imposta, non sulla base dei terreni di ultima categoria, ma sulla base di quelli della prima classe a cui appunto apparteneva il suo terreno quando fu catastato? Quindi a me pare che tale principio di giustizia, in fondo riconosciuto anche dalla Commissione, debba essere maggiormente e più largamente applicato.

Vi è poi anche un'altra proposta, intorno alla quale debbo pur brevemente esprimere la mia